



Federazione Italiana Sport Equestri

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA EVENTI STORICI

**Approvato con delibera n. 1376 del Consiglio Federale 13/12/2023
entra in vigore il 01/01/2024**



Sommario

PREMESSA	4
LIBRO I	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
TITOLO I.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART.1 FONTI E NORMATIVE.....	5
TITOLO II.....	7
ART.2 ITER FORMALE PER REALIZZARE UN “EVENTO STORICO TRADIZIONALE” SOTTO L’EGIDA DELLA FISE	7
TITOLO III.....	9
REQUISITI E PRESCRIZIONI “EVENTI STORICI TRADIZIONALI”	9
LIBRO II	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
TITOLO I.....	9
UFFICIALI DI GARA E SERVIZI.....	9
ART 1 DELEGATO TECNICO	9
1.12.1 RELAZIONE DEL DELEGATO TECNICO.....	10
1.13 VETERINARIO DI SERVIZIO.....	10
1.13.1 CONTROLLO ALL’ARRIVO DELLA MANIFESTAZIONE CAVALLI.....	10
1.13.2 CONTROLLO VETERINARIO DURANTE LA MANIFESTAZIONE.....	10
1.14 GIUDICI.....	11
1.15 ALTRI UFFICIALI DI GARA.....	11
1.16 TECNICO DI PISTA.....	11
1.17 ASSISTENZA SANITARIA.....	11
1.17.1 ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LA MANIFESTAZIONE.....	11
LIBRO III	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CAVALLI E CAVALIERI.....	12
TITOLO I.....	12
1.18 CAVALIERI.....	12
□ I CAVALIERI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA AUTORIZZAZIONE A MONTARE FISE (LIBRO I - LIBRO VII – LIBRO VIII DEL REGOLAMENTO GENERALE F.I.S.E.);.....	12
1.18.1 AUTORIZZAZIONI A MONTARE.....	12
1.19 CAVALLI.....	12
1.19.1 È VIETATO L’UTILIZZO DI EQUIDI DI ETÀ INFERIORE AI QUATTRO ANNI.....	12
1.19.2 PUROSANGUE INGLESE.....	13



TITOLO II	13
2 BENESSERE DEL CAVALIERE E DEL CAVALLO	13
2.1 CONTROLLI ANTIDOPING.....	13
3 CONTROLLI ED ANTIDOPING UMANO	13
TITOLO III.....	14
4 BARDATURE E IMBOCCATURE - AIUTI	14
4.1 14	
4.2 IMBOCCATURE.....	14
4.3 AIUTI.....	15
4.3.1 SPERONI	15
4.3.2 USO ECCESSIVO DELLA FRUSTA.....	15



PREMESSA

Il Regolamento riguarda manifestazioni organizzate sotto l'egida o con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e coloro che esercitano una qualunque funzione avente attinenza con le manifestazioni sportive in oggetto devono essere tesserati presso la FISE e rispettare i Regolamenti federali, oltre che le norme di Legge e regolamentari per quanto riguarda l'organizzazione di eventi.

Ai fini del presente Regolamento, per Eventi Storici (ES) si intendono tutte le manifestazioni sportive equestri provenienti dalla tradizione storica cavalleresca italiana come Giostre, Quintane, Tornei e Pali, nate come giochi cavallereschi in cui è previsto l'utilizzo di aste, o altri attrezzi con cui colpire (simulacri, tabelloni, ecc.) o infilare bersagli (anelli, stelle ecc.).

Questi eventi necessitano di una capacità e abilità con doti atletiche e mentali che viene tradotta in allenamento e addestramento sportivo sia per il cavaliere e sia per il cavallo e la FISE intende valorizzare le capacità del binomio dei due atleti, introducendoli in un percorso sportivo e nel contempo tutelare il ruolo dell'atleta e del cavallo atleta che partecipano all'attività sportiva nel rispetto del benessere e della sicurezza di entrambi e del Regolamento antidoping umano ed equino federale.

In particolare, la sicurezza del cavaliere e il benessere del cavallo sono principi fondamentali da applicare in ogni occasione di addestramento, allenamento, gestione generale del cavallo, dei metodi di lavoro, nonché per la ferratura, la bardatura e il trasporto.

I cavalieri ed i cavalli devono essere fisicamente allenati per poter partecipare a manifestazioni sportive equestri, nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni dei Regolamenti federali in materia

Risulta altresì interesse primario che le competizioni non devono essere pregiudizievoli per il benessere del cavallo. Pertanto, la Federazione impone di prestare adeguata attenzione all'adeguatezza dei campi di gara e in generale ai terreni su cui si svolge la manifestazione sportiva equestre, alla scuderizzazione e all'idoneità del cavallo.

La FISE richiede a tutti coloro che sono coinvolti negli sport equestri di raggiungere il massimo livello di formazione nelle rispettive aree di attività.

La FISE è altresì consapevole che questi eventi sportivi hanno una propria modalità di svolgimento e un proprio regolamento, legati alla tradizione dell'evento e alla storia del luogo in cui si svolgono, che in molti casi sono in essere da secoli e parte integrante della tradizione degli eventi stessi. In questo caso la Federazione entra in merito al regolamento di gara solo per garantire il rispetto delle regole sportive degli atleti umani ed equini con un proprio protocollo relativo agli "Eventi Storici Tradizionali" e il rispetto della legislazione vigente.

Si precisa che il Comitato Organizzatore è l'unico responsabile dell'organizzazione dell'evento ed è obbligato a tenere indenne e/o manlevare la FISE e i suoi rappresentanti come previsto nel Libro VI "Manifestazioni sportive" del Regolamento Generale pubblicato sul sito istituzionale della FISE.



LIBRO I

TITOLO I

1. FONTI E NORMATIVE

Al presente Regolamento si applica quanto previsto dall'art. 1 "Fonti Normative" del Libro I "Norme di Attuazione dello Statuto Federale pubblicate sul sito istituzionale della FISE.

Il presente Regolamento di specialità, nonché tutti gli atti e i documenti connessi o emessi in adempimento al presente Regolamento, tra cui il Regolamento Veterinario, il Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) & il Regolamento Anti-Doping Equini (EAD), i Regolamenti Generali FISE e le Norme Sportive Antidoping del NADO, tutti pubblicati sul sito istituzionale, stabiliscono le norme che disciplinano tutte le Manifestazioni, sportive indette in Italia, che si svolgono sotto l'egida FISE.

Le norme devono essere osservate - al pari di tutte le norme richiamate dall'art. 1 del Libro I "Norme di Attuazione dello Statuto Federale- e si considerano accettate da tutti i tesserati all'atto del tesseramento. Pertanto, è obbligatoria la conoscenza di tutti i regolamenti e regolamentazioni federali che disciplinano l'attività e gli sport equestri, da parte dei seguenti soggetti:

- ✓ dai Comitati Organizzatori delle Manifestazioni, dal Direttore del Concorso (Show Director), e da coloro che per essi operano con ruoli di responsabilità nella Manifestazione;
- ✓ dai proprietari e detentori a qualsiasi titolo dei cavalli iscritti nel Ruolo Federale del Cavallo partecipanti alle Manifestazioni;
- ✓ dai cavalieri;
- ✓ dagli Istruttori e Tecnici F.I.S.E. i cui allievi partecipino alle Manifestazioni;
- ✓ dai Dirigenti Sportivi degli Enti Affiliati o Aggregati i cui tesserati partecipino alle Manifestazioni;
- ✓ dai genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale del concorrente di minore età che partecipi alle Manifestazioni;
- ✓ dagli Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Veterinari, Segreterie di Concorso, Segretari di Giuria, Segretari/Speakers, Segretari al Cerimoniale, da coloro che assistono e/o collaborano con detti ruoli, e da ogni altra funzione prevista o utile all'organizzazione della Manifestazione;
- ✓ da chi esercita una qualunque funzione avente attinenza con le Manifestazioni;
- ✓ da ogni tesserato comunque e a qualsiasi titolo interessato allo svolgimento della Manifestazione.

Delle eventuali inadempienze risponde di fronte alla Giustizia Sportiva federale, il soggetto cui è riferibile **anche** solo oggettivamente il comportamento irregolare posto in essere. In particolare, per soggetti non tesserati che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse del Comitato Organizzatore, risponde il preposto tesserato F.I.S.E. che rappresenta lo stesso Comitato Organizzatore ai fini sportivi e lo stesso Comitato.

Qualsiasi persona coinvolta dal presente Regolamento è depositaria dei valori di cui gli sport equestri sono portatori e responsabili, individualmente o collegialmente, della loro tutela.

È quindi vietato qualsiasi comportamento contrario all'etica sportiva – anche se non specificamente elencato fra i comportamenti vietati e/o sanzionati – e può essere oggetto di sanzione nei casi:



di comportamenti discriminatori rispetto a orientamenti politici, religiosi, o correlati a sesso, età, razza, nazionalità, disabilità, o comunque tesi a emarginazione o penalizzazione di individui per loro caratteristiche;

di qualsiasi forma di incitamento alla violenza nei confronti di persone e/o animali, compresa ogni forma di violenza verbale, insulti e provocazioni, anche con utilizzo di mezzi di comunicazione quali stampa, social media, ecc.;

di qualsiasi crudeltà e/o brutalità e/o maltrattamenti verso i cavalli e/o i pony e/o altri equidi e/o altri animali;

di qualsiasi comportamento atto ad aggirare le regole per ottenere un vantaggio;

di qualsiasi atto, anche se non esplicitamente contro le regole, che possa mettere in pericolo la sicurezza di persone, pony, cavalli e/o altri equidi, e/o altri animali;

di qualsiasi atto tendente a portare un vantaggio o alterare l'uguaglianza delle chances sportive;

della somministrazione di sostanze proibite come previsto nel Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) & il Regolamento Anti-Doping Equini (EAD).

L'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento è soggetta alle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto Federale, dai Regolamenti Generali, e dagli altri Regolamenti C.O.N.I. e/o F.I.S.E. applicabili alla fattispecie.

Il cavaliere, il proprietario o detentore del cavallo e l'istruttore di minori rispondono di qualsiasi fatto commesso da persona/e e/o cavallo/i che in quel momento esplica/[cano](#) un'attività sotto la rispettiva diretta giurisdizione o che sia direttamente agli stessi riconducibile con esclusione per i suddetti fatti di qualsivoglia responsabilità in capo alla Federazione, alla quale non può essere imputato alcun obbligo giuridico in merito ad eventuali indennizzi per sinistri occorsi a tesserati o a terzi in occasione dello svolgimento della predetta attività sportiva.



TITOLO II

ITER FORMALE PER REALIZZARE UN “EVENTO STORICO TRADIZIONALE” SOTTO L’EGIDA DELLA FISE

1.1 Il Comitato Organizzatore, qualora non sia affiliato o aggregato, si accredita presso FISE secondo le procedure previste dal Regolamento Generale – Libro VI “Manifestazioni Sportive” – Titolo I “Manifestazioni e Comitati Organizzatori” – art. 302 e successivi presente sul sito istituzionale della Federazione.

1.2 Il Comitato Organizzatore, per il tramite del proprio Show director in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Libro VI, presenta richiesta formale di programmazione della manifestazione, accompagnata dalla bozza di regolamento dell’evento, almeno 60 giorni prima dell’evento, alla Federazione Italiana Sport Equestri.

1.3 La FISE, di concerto con il Comitato regionale competente per territorio, provvede a proporre entro i successivi 15 giorni una terna di nomi tra cui il Comitato organizzatore può scegliere il Delegato Tecnico della manifestazione sportiva.

Si precisa che il Delegato Tecnico federale ha compiti e responsabilità limitate alla verifica e rispetto delle regole sportive dell’evento. Restano a esclusivo carico del comitato organizzatore la verifica e il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti imposti da leggi, regolamenti, delibere o atti statali, regionali e/o comunali.

Resta inteso che il Comitato organizzatore è l’unico soggetto responsabile dell’organizzazione, della sussistenza dei permessi e autorizzazioni previste dalla Legge e regolamenti nonché per qualsiasi danno e/o incidente e sul punto si applica quanto previsto del Libro VI del Regolamento Federale.



1.4 Il Delegato Tecnico di riferimento, scelto dal Comitato Organizzatore dagli elenchi federali Delegati Tecnici, prima di accettare formalmente la nomina, valuta con un sopralluogo (il cui rimborso spese è a carico del Comitato organizzatore) la fattibilità di realizzare l'evento sotto l'egida FISE in termini di rispetto dei requisiti sportivi, rispetto del presente Regolamento e di quelli federali nonché delle altre regole sul benessere degli atleti umani ed equini.

1.5 Il Delegato Tecnico invia una relazione scritta alla FISE, al CR Fise territorialmente competente e al Comitato Organizzatore sulla fattibilità di esecuzione dell'evento e su eventuali criticità e/o prescrizioni e/o modifiche da apportare al Regolamento dell'evento o alla modalità di svolgimento dello stesso nonché ai luoghi ove si svolge l'evento. Resta inteso che tutte le prescrizioni in materia di ordine pubblico, sicurezza dei partecipanti e spettatori sono di esclusiva responsabilità del Comitato organizzatore.

1.6 In caso di accettazione dell'incarico da parte del Delegato Tecnico il compenso sarà concordato insieme al Comitato organizzatore.

1.7 Il Delegato Tecnico interagisce direttamente con il Comitato Organizzatore, fornendo supporto tecnico e logistico, in modo da garantire che siano svolte tutte le incombenze necessarie, affinché l'evento sia svolto con i requisiti e le prescrizioni del presente documento e degli altri Regolamenti Federali, eseguendo anche a tale scopo una verifica sul regolamento della manifestazione in oggetto.

1.8 Il Delegato Tecnico prescrive anche al Comitato Organizzatore l'organigramma minimo dello staff organizzativo ritenuto necessario sotto un profilo esclusivamente sportivo e della tipologia e cariche federali delle figure necessarie. Si precisa che tutte le persone coinvolte nello staff organizzativo, che svolgono un ruolo operativo in relazione allo svolgimento della manifestazione, devono avere un tesseramento federale attivo. Qualora sussistano impedimenti al rispetto di tali requisiti e prescrizioni, la FISE sarà costretta a negare il proprio patrocinio.

1.9 A conclusione dell'iter e a seguito di parere positivo del Delegato Tecnico, la FISE concede il proprio formale nullaosta e patrocinio allo svolgimento dell'evento sportivo sotto l'egida federale.

1.10 Si precisa che il patrocinio della Federazione e/o la presenza di un proprio Delegato tecnico non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte della Federazione circa la sicurezza dell'evento o il rispetto della Legge e/o dei Regolamenti e/o eventuali incidenti che sono di esclusiva responsabilità del Comitato Organizzatore. La Federazione e il Delegato tecnico verificano esclusivamente aspetti relativi al rispetto dei regolamenti sportivi.

1.11 Il compenso e le spese del Delegato Tecnico sono liberamente determinati dalle parti.



1.12 Il compenso e le spese organizzative e dello staff organizzativo saranno a esclusivo carico del Comitato Organizzatore.

TITOLO III

REQUISITI E PRESCRIZIONI “EVENTI STORICI TRADIZIONALI”

La Federazione precisa che gli sport equestri sono attività sportiva che comporta un notevole rischio per gli atleti. Quindi, la Federazione intende utilizzare nella gestione degli Eventi sportivi l'esperienza e la professionalità di figure appositamente individuate e formate alla pratica sportiva equestre al solo fine di cercare di limitare e/o contenere i potenziali rischi insiti negli sport equestri.

LIBRO II

TITOLO I

UFFICIALI DI GARA E SERVIZI

DELEGATO TECNICO

Il Delegato Tecnico è la massima autorità sportiva durante la manifestazione come meglio precisato nel Libro IX “Ufficiali di Gara”, e viene scelta tra Delegati Tecnici del settore Eventi Storici e qualora non ci fosse delle discipline sportivi equestri, già presenti negli elenchi federali.

Il ruolo di Tecnico di Fondo è affidato al Delegato Tecnico.

Il Comitato Organizzatore è tenuto a prestare la massima collaborazione al Delegato Tecnico, rendendosi disponibile ad effettuare gli interventi dallo stesso richiesti al fine di un ottimale svolgimento della manifestazione.

Le decisioni e prescrizioni del Delegato Tecnico avvengono in autonomia, e la sua responsabilità è esclusivamente afferente a fatti e/o decisioni inerenti la gestione degli aspetti sportivi della manifestazione.

Il Delegato Tecnico può imporre maggiori prescrizioni o, qualora ravvisi che le misure di prevenzione o di sicurezza sportiva non soddisfino quanto necessario anche a causa di fattori esterni o sopravvenuti o imprevedibili, decidere anche la sospensione, il rinvio o l'annullamento della manifestazione.

La responsabilità relativa all'organizzazione dell'evento e al rispetto della legislazione nazionale o locale resta in capo esclusivamente al Comitato organizzatore.



Il Delegato Tecnico dovrà verificare, in particolare, la presenza di alcune condizioni particolari, oltre a quelle già previste nei regolamenti federali e -ove lo ritenga necessario- farsi supportare da figure specialistiche tra quelle formate dalla Federazione:

- ✓ il tracciato o il campo su cui si svolge la manifestazione deve essere ritenuto idoneo in base all'esperienza e alla diligenza del buon padre di famiglia a ridurre i rischi dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione e deve essere adeguatamente delimitato al fine di limitare i rischi di fuga accidentale dei cavalli o l'ingresso di spettatori sulla pista o sul campo;
- ✓ il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere ritenuto adeguato a prevenire rischi di incidenti;
- ✓ il percorso -in caso di corsa- deve essere protetto con paratie ritenute adeguate ad attutire eventuali impatti o cadute del cavaliere o del cavallo;
- ✓ le regole sportive delle manifestazioni devono essere adeguate per soddisfare i requisiti ritenuti idonei -in base all'esperienza e diligenza del buon padre di famiglia- a ridurre i rischi dei cavalieri, dei cavalli, dello staff presente nonché degli spettatori.

RELAZIONE DEL DELEGATO TECNICO

Il Delegato Tecnico al termine della manifestazione invierà alla FISE e al Comitato Regionale FISE, una relazione in conformità alle disposizioni emanate dalla FISE, attraverso il modello predisposto dal Dipartimento di Eventi Storici.

VETERINARIO DI SERVIZIO

Il Veterinario di servizio, nominato tra quelli accreditati alla FISE, svolge la sua prestazione secondo quanto disposto dal Regolamento Generale FISE Libro VI “[Manifestazioni Sportive](#)” e dal Regolamento Veterinario federale.

Controllo all'arrivo della manifestazione Cavalli

Una verifica dell'identità dei cavalli, effettuata dal Veterinario di Servizio nominato, deve essere prevista all'arrivo degli stessi presso gli impianti della manifestazione.

Oggetto è stabilire l'identità dei cavalli e la storia veterinaria (vaccinazioni, ecc.), oltre lo stato di salute e le condizioni generali. Il veterinario di servizio dovrà decidere se il cavallo è “fit to compete” e quindi può essere ammesso alla manifestazione.

Dei casi dubbi deve essere informato immediatamente il Delegato Tecnico che in accordo con il Veterinario di Servizio decide se ammettere il cavallo alla manifestazione sportiva.

Controllo veterinario durante la manifestazione

Oltre a dare assistenza immediata a un cavallo, il Veterinario di servizio deciderà se il cavallo: È idoneo a tornare immediatamente al suo box o mezzo di trasporto;

Deve rimanere per ulteriore assistenza prima di tornare in scuderia;

Deve essere trasportato da un mezzo direttamente al suo box o ad una clinica veterinaria.

Qualora necessario, il cavallo dovrà essere soccorso con un mezzo idoneo e trasportato alla più vicina Clinica Veterinaria per ulteriori accertamenti e terapie. Ai cavalli infortunati dovranno essere forniti trattamenti di supporto completi prima del trasporto.



GIUDICI

I Giudici di gara, designati dal Comitato Organizzatore, dovranno essere tesserati presso la federazione per l'anno in corso.

I Giudici di gara non devono necessariamente avere la carica di giudice federale di Eventi Storici.

Avranno il solo compito di giudicare la competizione, attribuire punteggi, convalidare la classifica e assicurare il corretto svolgimento della gara

ALTRI UFFICIALI DI GARA

Si applica quanto previsto dal Libro IX “Ufficiali di Gara” del Regolamento generale.

Il Delegato Tecnico individua gli Ufficiali di Gara che saranno compensati nelle modalità previste dal Libro IX e Libro III.

TECNICO DI PISTA

Il Delegato tecnico potrà richiedere il supporto di un tecnico specializzato nei fondi sportivi da individuare tra i Costruttori di Percorso o Direttori di Campo presenti negli elenchi federali e in regola con il tesseramento.

ASSISTENZA SANITARIA

L'Assistenza Sanitaria durante la manifestazione sportiva è disciplinata dal Titolo VII, Libro VI, del Regolamento Generale FISE.

Assistenza sanitaria durante la manifestazione

I Comitati Organizzatori hanno l'obbligo di garantire a proprie spese un adeguato servizio di assistenza medica durante le manifestazioni da un'ora prima dell'inizio delle gare fino a mezz'ora dopo il termine delle stesse.

Ad integrazione di quanto riportato nell'Art. 333 del **Libro VI del Regolamento Generale “Manifestazioni Sportive”**, i Comitati Organizzatori devono garantire la presenza, sia per le prove e sia durante la competizione, di idonea ambulanza di soccorso avanzato, dotata di neurotraumatizzato/politraumatizzato, conforme alla rispettiva normativa regionale in tema di trasporto di emergenza e soccorso 118.

A prescindere dalle normative regionali in tema di composizione di equipaggio di trasporto di emergenza e soccorso 118, l'equipaggio dell'ambulanza deve essere composto da un medico formato con almeno il corso BLSD (Basic Life and Defibrillation) e due Volontari soccorritori 118 abilitati al soccorso di emergenza secondo la rispettiva normativa regionale.

LIBRO III



CAVALLI E CAVALIERI

TITOLO I

Cavalieri

I cavalieri devono essere in possesso di idonea autorizzazione a montare FISE (Libro I - Libro VII – Libro VIII del Regolamento Generale F.I.S.E.);

Durante le manifestazioni sportive ogni cavaliere, presente sul luogo della Manifestazione, è obbligato ad indossare i mezzi di protezione personali previsti nel Libro VII del Regolamento Generale e controllare che siano correttamente indossati e allacciati dal momento in cui monta a cavallo, anche fuori dai campi prova o gara.

Qualora lo prescriva il Delegato Tecnico FISE, è obbligatorio indossare il giubbino protettivo o protezione similare, per come disposto dal Regolamento Generale libro VII “Cavalli e Cavalieri”.

Per i cavalieri Under 18 minorenni si applica quanto previsto nel libro VII per l'uso del giubbino protettivo.

Autorizzazioni a montare

Patente A

abilita alla partecipazione ad eventi promozionali ludico/addestrativi di Equitazione Storica, Cortei Storici, Eventi ludico/addestrativi secondo quanto previsto nel presente regolamento con attrezzi di gioco privi di punta acuminata e non taglienti in legno o plastica;

Brevetto B

Abilita alla partecipazione a Giochi ed Eventi Storici anche agonistici ma senza attrezzi di gioco

Brevetto B/PQ:

Abilita alla partecipazione a Pali, Quintane, Giochi ed Eventi Storici, Sartiglie ed altri eventi similari anche con attrezzi di gioco.

Cavalli

La partecipazione dei cavalli alle gare è regolamentata al Libro I e al Libro VII del Regolamento Generale FISE

Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere regolarmente identificati e iscritti ai ruoli federali FISE ai sensi della normativa vigente e federale superare con esito positivo l'ispezione dei cavalli prevista nei Regolamenti FEI per l'ammissione di un equide a una manifestazione internazionale.

La visita e l'identificazione viene effettuata dal veterinario nominato tra quelli accreditati alla FISE.

È vietato l'utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni.

L'età dei cavalli è computata dal 1° Gennaio dell'anno della loro nascita. In conseguenza di ciò, qualunque sia il giorno e mese di nascita di un cavallo, il 1° Gennaio dell'anno successivo esso compie un anno (esempio: un cavallo nato il 20 Maggio 1998 ha compiuto un anno il 1° Gennaio 1999, ne compirà due il 1° Gennaio 2000 ecc.).

Quanto sopra non è valido per i cavalli nati nell'Emisfero Sud del globo terrestre, i quali cambiano età il 1° agosto e non il 1° gennaio (es: un cavallo dell'emisfero Sud di 6 anni dovrà essere equiparato ad un cavallo di 5 anni dell'emisfero Nord).



Purosangue Inglese

Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese.

In deroga, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per le corse di galoppo.

A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico MASAF.

TITOLO II BENESSERE DEL CAVALIERE E DEL CAVALLO

CONTROLLI ANTIDOPING

È vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante, come precisato nel Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) & il Regolamento Anti-Doping Equini (EAD).

Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli effettuati dai veterinari delegati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni devono prevedere il doping equino per almeno il 10% dei partecipanti a sorteggio che sarà effettuato dal delegato tecnico insieme al comitato organizzatore - Un maggior numero di controlli potrà essere concordato tra il Comitato Organizzatore e il Delegato Tecnico.

Il controllo antidoping alla manifestazione dovrà seguire le procedure federali:

Il controllo antidoping deve essere richiesto con almeno n. 30 giorni di anticipo al Dipartimento Veterinario FISE alla mail vet@fise.it e bisogna adempiere a quanto previsto almeno 15 giorni prima della manifestazione.

I controlli antidoping saranno effettuati da veterinari incaricati ed inviati dalla Federazione.

Per maggiori informazioni consultare il link:

<https://www.fise.it/attivita-federazione/veterinaria/regolamenti-v/category/678-antidoping.html>

I costi dei controlli antidoping e le spese inerenti il servizio saranno a carico del Comitato Organizzatore.

CONTROLLI ED ANTIDOPING UMANO

Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori etici e culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli Atleti.

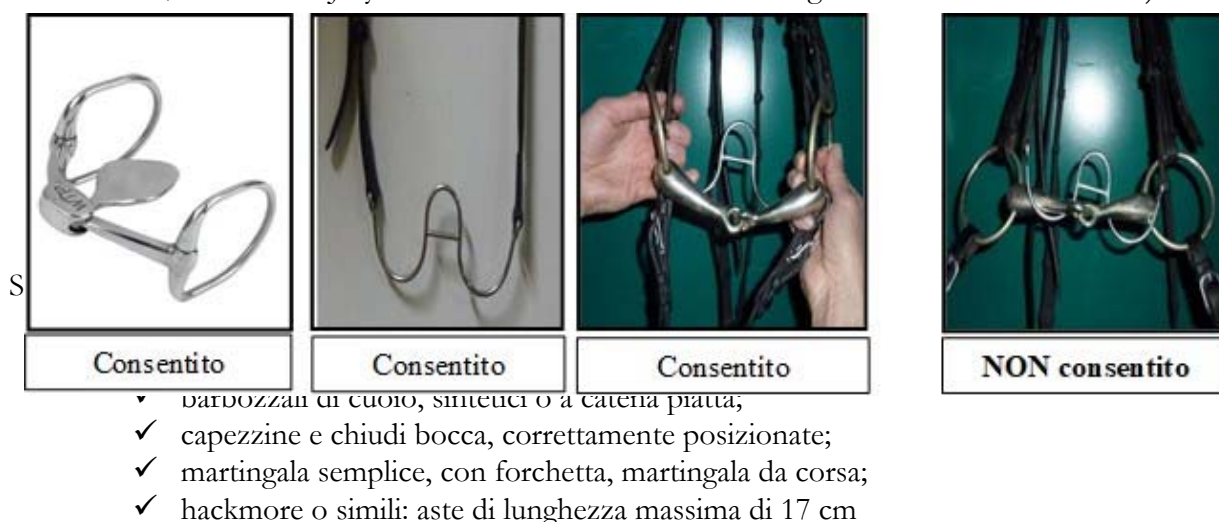
I Cavalieri partecipanti potranno essere soggetti a controlli antidoping durante lo svolgimento delle manifestazioni secondo quanto previsto Norme Sportive Antidoping del NADO.



TITOLO III

BARDATURE E IMBOCCATURE - AIUTI

Il Delegato Tecnico FISE e il Veterinario dovranno, inoltre, verificare che sia rispettata la Normativa inerente al benessere animale e il Regolamento Veterinario della FISE. A questo riguardo, in particolare, la legatura della lingua è proibita. L'uso di abbassalingua disgiunti dall'imboccatura è consentito solo se questi agiscono in modo totalmente indipendente dall'imboccatura stessa (si vedano le figure sottostanti – Riferimento a Veterinary Guidance Note VGn 1/2012 del 12 July 2012 “Clarification on use of Tongue Guards at FEI Events”).



Eventualmente hackmore in combinazione con una imboccatura (filetto);
il braccio di leva del morso non deve superare 10 cm.; gli anelli del filetto gli 8 cm. di diametro misurati dall'interno;

- ✓ Pessoa: massimo 3 anelli snodato, a doppio snodo (3 pezzi) o senza snodo aste di lunghezza massima di 16 cm;
- ✓ eventuali morsi di derivazione artigianale riconducibili alle caratteristiche sopra riportate.

Sono vietati:

- ✓ redini di ritorno, martingala fissa, redini elastiche, fisse, abbassa testa gogue;
- ✓ l'uso di qualsiasi imboccatura non contemplata nel presente regolamento o arrugginita o non in buone condizioni, ovvero anche solo potenzialmente lesiva dell'integrità del cavallo;

Le imboccature non debbono essere costrittive, il loro diametro nella parte più sottile non deve essere inferiore a 8 mm. è espressamente vietato l'uso di particolari sistemi di costrizione (catene varie, fili di ferro, tiranti, ecc).

Il Delegato Tecnico preposto avrà l'autorità di verificare, anche tramite steward federali, il tipo di imboccatura e richiedere, prima dello svolgimento della gara, e richiedere la modifica o la rimozione di ogni pezzo dell'equipaggiamento che gli possa sembrare pericoloso, costrittivo o



che non rientri nei canoni sopra descritti. In caso contrario il Delegato tecnico può procedere alla squalifica del binomio che non si adegua alle prescrizioni.

Aiuti

Speroni

Sono vietati gli speroni appuntiti, taglienti, ecc. e suscettibili di ferire un cavallo. Se in qualsiasi momento della gara o nei campi di prova venisse rilevato che lo sperone ha provocato o sta provocando delle ferite al cavallo il cavaliere deve essere squalificato.

Uso eccessivo della frusta

L'uso improprio od eccessivo della frusta può essere considerato crudeltà ed è valutato caso per caso dal Delegato Tecnico, secondo, ma non limitatamente, i seguenti principi:

- ✓ La frusta non deve essere usata per sfogare il malumore del cavaliere
- ✓ La frusta non può essere usata dopo l'eliminazione.
- ✓ La frusta non può essere usata dopo che il cavallo abbia finito il percorso.
- ✓ La frusta non deve essere impugnata verso l'alto (in gergo 'girata').
- ✓ La frusta non può essere usata sul lato opposto a quello della mano che la impugna.
- ✓ La frusta non può essere usata sulla testa del cavallo.
- ✓ La frusta non può essere usata più di due volte di seguito.
- ✓ Se si crea una ferita a seguito dell'uso della frusta è da considerarsi sempre uso eccessivo.
- ✓ Se la pelle del cavallo presenta segni visibili a seguito dell'uso della frusta è da considerarsi sempre uso eccessivo.